

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 5511 del 02/04/2020 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2020/5719 del 01/04/2020

**Struttura proponente:** SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**Oggetto:** COMMISSIONE TERRITORIALE PREPOSTA ALL'EFFETTUAZIONE DEGLI  
ESAMI PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO E PER  
L'ABILITAZIONE DELLE FIGURE TECNICHE PREVISTE PER LA GESTIONE  
FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI. RINVIO A DATA DA DESTINARSI  
DELLE SESSIONI D'ESAME PROGRAMMATE CON PROPRIE  
DETERMINAZIONI N. 221 E N. 223 DEL 10 FEBBRAIO 2020

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E  
PESCA DI BOLOGNA

**Firmatario:** DANIELE DOSUALDO in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del  
procedimento:** Claudio Felletti

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e sue successive modifiche e in particolare:
  - l'art. 12 che stabilisce, tra l'altro, che l'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
  - l'art. 22 che prevede, tra l'altro, che il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla Regione;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e ss. mm. e ii., e in particolare:
  - l'art. 47 il quale dispone, al comma 3, che le associazioni venatorie riconosciute organizzano corsi di preparazione tecnica agli esami per l'abilitazione all'esercizio in base al programma regionale;
  - l'art. 56 il quale prevede, al comma 5, che Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica, previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento ed esami finali di cui al regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna. I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltreché dalla Regione, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia;
- il Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, recante "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" e in particolare l'art. 2 il quale, tra l'altro, al comma 4, dispone che i corsi di formazione per le figure tecniche possono essere svolti previo accordo sul numero dei candidati e sul numero delle sessioni d'esame annue, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, da enti di formazione accreditati o da scuole di gestione faunistica, nel rispetto di quanto previsto al comma 3;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, i Servizi Territoriali

Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni";

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta Legge Regionale n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";
- n. 748 del 23 maggio 2016, con la quale sono state istituite, tra l'altro, le commissioni territoriali preposte all'effettuazione degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio e per l'abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

Viste le seguenti proprie determinazioni:

- n. 221 del 10 gennaio 2020, con la quale si sono definite le modalità di svolgimento dei lavori della Commissione Territoriale per gli esami di abilitazione delle figure tecniche da ammettere alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati per l'annualità 2020, precisando, in particolare, che viene definito il calendario delle sessioni d'esami per il rilascio delle abilitazioni di "conduttore di cane limiere" e di "cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva";
- n. 223 del 10 gennaio 202, con la quale si sono definite le modalità di svolgimento dei lavori della Commissione Territoriale per gli esami di abilitazione all'esercizio venatorio per l'annualità 202, precisando, in particolare, che viene definito il calendario di due sessioni d'esame per il rilascio della richiamata abilitazione;

Visti inoltre:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna 18 marzo 2020, n. 41, recante "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Contrasto alle forme di assembramento di persone";
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Considerati:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e del considerevole numero dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- l'impossibilità per i soggetti formatori di procedere con le attività didattiche funzionali al completamento dei percorsi

formativi che per alcune abilitazioni sono propedeutiche all'acquisizione, da parte dei candidati, del requisito obbligatorio all'ammissione alle specifiche sessioni d'esame;

Ritenuto necessario, anche il fine di rispondere alle esigenze di rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19, rinviare a date da destinarsi l'intera programmazione delle sessioni d'esame programmate con le proprie determinazioni n. 221/2020 e n. 223/2020, mantenendo valide le domande di ammissione già presentate dai candidati;

Precisato a tal proposito che:

- la pubblicazione della futura programmazione delle sessioni d'esame, comprensiva delle date e luoghi delle prove, sarà resa nota con:
  - pubblicazione sul sito internet della Regione Emilia-Romagna alle pagine delle aree tematiche - Agricoltura caccia e pesca - Fauna, caccia, tartufi - Caccia esami di abilitazione e corsi di formazione;
  - pubblicazione mediante affissione presso la sede del Servizio Territoriale di Bologna in viale Silvani 6 - 3° piano.
- la pubblicazione sul sito internet della Regione Emilia-Romagna, della comunicazione delle nuove date, degli orari e dei luoghi dove si svolgeranno le prove d'esame, costituirà formale convocazione alle prove d'esame stesse. Pertanto, i candidati che non avranno ricevuto tempestiva e personale comunicazione di non ammissione all'esame per mancanza dei requisiti sono tenuti a presentarsi senza alcun ulteriore preavviso all'indirizzo che verrà indicato;
- il presente atto verrà pubblicato nelle forme di legge con modalità che consentono l'adeguata conoscenza in capo ai potenziali interessati;
- i procedimenti conseguenti alle sessioni di esami si dovranno concludere entro trenta giorni dall'espletamento delle prove, restando consentiti agli interessati sia l'accesso agli atti sia elementi giudiziari a norma di legge;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 21 gennaio 2020, recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022", ed in particolare l'allegato D, recante la nuova "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca n.11601 del 26 giugno 2019 di conferimento dell'incarico di responsabilità dirigenziale per lo STACP di Bologna sino al 31 ottobre 2020;
- le determinazioni del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca n. 10576 del 28 giugno 2017, n. 6568 del 11 aprile 2019, n. 8683 del 17 maggio 2019, n. 21733 del 22 novembre 2019 e n. 2989 del 24 febbraio 2020 di conferimento e successiva conferma degli incarichi di posizione organizzativa presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
- le determinazioni n. 12045 del 2 luglio 2019, n. 22392 del 4 dicembre 2019 e n. 3527 del 2 marzo 2020 del Responsabile del servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna, aventi per oggetto l'assegnazione delle responsabilità procedurali e l'assetto organizzativo dello STACP di Bologna;

Viste altresì:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le successive circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 in attuazione della suddetta deliberazione;
- la presente proposta di determinazione formulata ex art. 6 L. n. 241/90 presentata dal responsabile della PO Attività faunistico-venatorie, pesca e tartufi del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna, alla luce degli esiti istruttori rispetto ai quali lo stesso attesta la correttezza in qualità di responsabile del procedimento;

Attestato che:

- il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata inoltre, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, confermando le parti dispositive già esposte che qui si intendono integralmente recepite;
2. di rinviare a date da destinarsi le sessioni d'esame programmate con le proprie determinazioni n. 221 e n. 223 del 10 febbraio 202, mantenendo valide le domande di ammissione già presentate dai candidati;
3. di rendere noto il presente atto nelle forme di legge attivando altresì le forme di comunicazione più opportune in relazione allo scopo;
4. di rendere noto in particolare che:
  - le nuove date, gli orari e i luoghi dove si svolgeranno le prove d'esame verranno pubblicate sul sito internet della Regione Emilia-Romagna, alle pagine delle aree tematiche - Agricoltura caccia e pesca - Fauna, caccia, tartufi - Caccia esami di abilitazione e corsi di formazione;
  - la pubblicazione sopra richiamata costituirà formale convocazione alle prove d'esame stesse pertanto, i candidati che non avranno ricevuto tempestiva e personale comunicazione di non ammissione all'esame per mancanza dei requisiti sono tenuti a presentarsi senza alcun ulteriore preavviso all'indirizzo che verrà indicato nella pubblicazione stessa;
5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa e in particolare che si provvederà alla pubblicazione secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR dell'Emilia - Romagna sez. di Bologna nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Daniele Dosualdo